

(N. 2106)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(SPATARO)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro
(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1951

Disposizioni relative al personale di gruppo A
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione P. T., approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, stabilisce che non possa essere promosso al grado VI di gruppo A chi non abbia prestato lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione provinciale, in funzioni del grado VII e VIII.

Se tale limitazione fosse applicata nel momento presente, sarebbe di grave peso al personale, costretto ad affrontare difficoltosi trasferimenti di sede o a rinunciare alla promozione al grado VI, e sarebbe quindi anche contraria all'interesse dei servizi e dell'Amministrazione, che dovrebbe spesso privarsi nei gradi elevati, dell'opera di dirigenti sperimentati e specializzati, in quanto, per l'impossibilità di trasferirsi in provincia, essi non

avrebbero potuto fornirsi del requisito per la promozione al grado VI.

Tale circostanza falserebbe anche in certo senso, le promozioni per merito comparativo, data la limitazione della sfera in cui scegliere i nominabili.

Per tali ragioni, già nel passato, la norma venne disapplicata nei riguardi di alcune categorie di funzionari di grado VII per il periodo di tre anni (decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1948, n. 1420) ed ancora attualmente è sospesa nei riguardi di tutto il personale, per effetto della legge 29 aprile 1950, n. 229.

La sospensione quadriennale disposta con la citata legge 229 porterà però, alla sua scadenza, col brusco ritorno all'integrale applicazione della legge, un notevole squilibrio fra

la posizione dei funzionari che ne hanno beneficiato e quella di coloro che non hanno raggiunto la scrutinabilità sotto l'impero della legge transitoria, e, peggio ancora, per quella di coloro che, pur avendola raggiunta, non hanno potuto essere promossi per insufficienza di posti disponibili. D'altra parte è anche da presumere che, se pure migliorata la situazione degli alloggi in Italia non sarà risolta entro breve tempo, onde persisterà alla scadenza anche se alquanto attenuata, la ragione che ha indotto il legislatore ad emanare la norma transitoria di cui alla legge 229 citata.

Si è reputato quindi necessario prevedere un ritorno alla normalità per gradi, disponendo, col disegno di legge che sottopongo all'approvazione delle SS. LL. onorevoli, che, per un ulteriore periodo di quattro anni dopo la sca-

denza del termine previsto nella ripetuta legge 229, pur richiedendosi il requisito del servizio di provincia triennale per la promozione al grado VI-A, non sia richiesto il grado specifico in cui il servizio stesso debba essere stato prestato, ritenendosi comunque sufficiente l'espletamento di servizio triennale nell'Amministrazione provinciale.

Tenuto conto della lunga sospensione nella richiesta del detto requisito, nonchè del fatto che le funzioni ispettive dei gradi inferiori al VI-A non sono facilmente sceverabili nettamente essendo pressochè indifferentemente attribuite a funzionari di grado diverso, a seconda della disponibilità di personale, la proposta norma è da ritenere opportuno temperamento nell'interesse dei funzionari e sufficiente garanzia per l'Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale telegrafica approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è così modificato:

Non può essere promosso al grado VI del quadro del personale direttivo postale telegrafico chi non abbia comunque prestato lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione provinciale.

La modifica di cui al precedente comma avrà effetto limitatamente ad un periodo di quattro anni a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9 della legge 29 aprile 1950, n. 229.